

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge si interviene sulla l.r. 24/2009 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) al fine di modificare l'articolo 7 della stessa che disciplina i titoli abitativi degli interventi edilizi straordinari.

In particolare, con l'unico articolo di cui è composta la proposta di legge, si provvede a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine di applicabilità delle misure previste dalla l.r. 24/2009 per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio, in considerazione dell'impatto negativo determinato dall'emergenza sanitaria COVID-19.

**TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE**

<p align="center"><b>Legge regionale 8 maggio 2020, n. 24</b></p> <p align="center"><b>Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.</b></p>	<p align="center"><b>Proposta di legge regionale</b></p> <p align="center"><b>Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).</b></p>
<p><b>Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari</b></p> <p>1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2020.</p> <p>2 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i</p>	<p><b>Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari</b></p> <p>1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 141 della l.r. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima l.r. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo articolo 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del <del>31 dicembre 2020</del> <b>31 dicembre 2021</b>.</p> <p>2 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del</p>

<p>comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l'applicazione della presente legge nel territorio di competenza.</p>	<p>patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l'applicazione della presente legge nel territorio di competenza.</p>
--	---